



Lodi, 28 marzo 2012
Prot. N. 10798/2012
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 115/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota del competente servizio comunale con la quale si dispone lo spostamento del mercato ambulante in concomitanza con l'intervento di manutenzione straordinaria del selciato di piazza della Vittoria;

O R D I N A

- ❑ Di destinare, nei giorni **10 aprile 2012** e **12 aprile 2012** dalle ore **06.00** alle ore **15.00**, i seguenti tratti viari cittadini a sede del mercato ambulante:
 - ❖ **P.za MERCATO** (intera area)
 - ❖ **Via VOLTURNO** (tratto Via Cavour ÷ C.so Umberto I)
 - ❖ **Via CAVOUR** (tratto civico 31 ÷ Via Volturmo)
- ❑ In considerazione del provvedimento sopra riportato vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:
 - In **P.za MERCATO**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso sull'intera area a tutte le categorie di veicoli.
 - In **Via VOLTURNO** (tratto Via Cavour ÷ C.so Umberto I), è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
 - In **Via CAVOUR** (tratto civico 31 ÷ Via Volturmo), è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli.
 - In **Via STREPPONI** (esclusivamente per le esigenze connesse allo svolgimento del mercato ambulante), è istituito, limitatamente per le seguenti categorie di veicoli, il doppio senso di circolazione:
 - ❖ Veicoli autorizzati utilizzati dagli operatori del mercato ambulante
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio d'emergenza;
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero degli stessi all'interno di aree pertinenziali private)

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.



D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI